

Nota Informativa e Condizioni Contrattuali

POvita *A* VVENIRE PIÙ

distribuito da

INDICE

Introduzione	3
Definizioni	4
Nota Informativa	8
Premessa.....	8
Informazioni relative alla Società	8
Informazioni relative al contratto	8
Informazioni in corso di contratto	14
Altre informazioni	14
Informazioni relative alla Gestione Separata POvita Più	16
Condizioni Contrattuali	18
Parte I - Oggetto del Contratto.....	18
Parte II - Conclusione del Contratto e Diritto di Recesso	20
Parte III - Regolamentazione nel corso del Contratto.....	22
Parte IV - Beneficiari e Pagamenti della Società.....	24
Parte V - Legge Applicabile, Fiscalità e Foro Competente	25
Regolamento della Gestione Separata POvita Più	26

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023
Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO
Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621
Capitale Sociale € 94.200.000 Interamente versato
Part. IVA 01966110346
Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3185.46

1

Introduzione

Il presente libretto relativo al prodotto POvita “Avvenire Più” contiene:

Le DEFINIZIONI che hanno lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi;

La NOTA INFORMATIVA che fornisce le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio;

Le CONDIZIONI CONTRATTUALI che regolano il contratto stesso unitamente al REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA cui sono collegate le prestazioni del contratto Avvenire Più.

Definizioni



Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

Consulente:

è la persona che per conto della Società propone il contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza del contratto:

è la data dalla quale entrano in vigore le garanzie assicurative, qualora sia già stato corrisposto il premio.

Gestione Separata:

è un insieme di attività (obbligazioni, azioni, altri titoli, ecc...), distinto dagli altri investimenti della Società e riservato esclusivamente ai contratti ad esso collegati.

Opzione:

facoltà che ha il Contraente di scegliere, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, alternative diverse da quelle inizialmente previste.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composto dalla scheda contrattuale e dal libretto contenente le Condizioni Contrattuali ed il Regolamento della Gestione Separata POvita Più.

Premio / Versamento:

è la somma, comprensiva dei caricamenti, che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere ricorrente o integrativo.

Premio integrativo:

è il premio che il Contraente può corrispondere in qualunque momento della durata del contratto.

Premio ricorrente:

è il premio la cui cadenza di versamento può essere annuale o mensile.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta:

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla con-

clusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.

Rendita:

è la somma erogata dalla Società al Beneficiario designato secondo una frequenza ed un periodo prestabilito. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di effettuare prelievi secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di risolvere il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

Rivalutazione:

è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione e dalle condizioni contrattuali.

Scheda contrattuale:

è il documento, firmato dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società, dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche

del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio ecc.).

Società:

è la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

Sinistro:

è il termine usato per definire l'evento morte dell'Assicurato.

NOTA INFORMATIVA

(tariffa 304)

3

3.1 Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

In ogni caso, il consulente nel momento dell'illustrazione del prodotto, è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente possa necessitare.

3.2 Informazioni relative alla società

La POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, Via Università, 1 - 43100 Parma.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 21/6/90 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.90).

3.3 Informazioni relative al contratto

“Avvenire Più” - Tariffa 304

A) Definizione delle garanzie e delle opzioni.

Il contratto qui descritto è denominato Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato.

La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato alla morte dell'Assicurato in qualunque momento questa si verifichi.

Il capitale assicurato è il cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi

versati; il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto al netto dei caricamenti.

Il capitale sarà rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto e sino alla data di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto D).

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto, oltre alla garanzia sopra descritta, si acquisiscono i seguenti benefici:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione delle somme assicurate già acquisite con i premi fino ad allora versati, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia di un capitale assicurato minimo pari alla somma dei premi corrisposti al netto dei caricamenti;
- la possibilità di riscuotere il capitale assicurato in qualsiasi momento, trascorso un anno dalla data di emissione del contratto, anche con prelievi parziali;
- la possibilità di chiedere, trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza e rinunciando alle prestazioni in caso di decesso, la corresponsione di: una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure una rendita certa per 5 o 10 anni, anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato, e successivamente vitalizia.

I valori della rendita saranno calcolati moltiplicando il sopradetto capitale assicurato per il coefficiente determinato dalla Società al momento della richiesta.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata al momento della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

B) Durata del contratto

La durata del contratto si intende estesa all'intero arco della vita dell'Assicurato; le garanzie previste sono infatti operanti fino al decesso dell'Assicurato o fino al momento della totale estinzione anticipata della polizza (riscatto).

C) Modalità e durata di versamento dei premi

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato con cadenza annuale o mensile, e l'importo degli stessi è variabile entro i seguenti limiti in base alle esigenze del Contraente.

Il premio non può essere:

- inferiore a EUR 600 se pagato annualmente o a EUR 50 se pagato mensilmente;
- superiore a EUR 6.000 se pagato annualmente o a EUR 500 se pagato mensilmente.

Ad ogni ricorrenza, annuale o mensile, è possibile variare l'importo del premio entro i valori minimi e massimi sopra definiti, così come è possibile la sospensione del versamento dei premi in qualsiasi momento.

È anche possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi entro i seguenti limiti: ciascun premio non può essere inferiore a EUR 50. L'importo complessivo dei premi aggiuntivi corrisposti in un anno non può tuttavia risultare superiore a EUR 4.500.

I caricamenti previsti su ciascun versamento sono pari al 3% del premio versato, così ridotti:

- 2,5% a partire dalla quinta ricorrenza annuale se a tale data risultano versati almeno EUR 3.000;
- 2% a partire dalla decima ricorrenza annuale se a tale data risultano versati almeno EUR 6.000.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della POvita S.p.A., sul conto corrente bancario del Contraente presso uno degli Istituti Bancari autorizzati.

In alternativa (estinzione del conto corrente bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

D) Modalità di calcolo e di attribuzione della Rivalutazione

Il presente prodotto beneficia di una partecipazione agli utili finanziari della Società sotto forma di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

La rivalutazione viene determinata sulla base del risultato (rendimento annuo) della specifica gestione separata, denominata POvita Più. Il risultato della gestione è oggetto di revisione contabile da parte di una Società iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24/02/98 n. 58 che ne attesta la rispondenza al testo del regolamento. Il tasso di rendimento annuo della gestione separata viene attribuito al contratto per una aliquota di partecipazione pari al 90%; tale misura di partecipazione è comunque subordinata alla conservazione da parte della Società di almeno 1 punto percentuale del rendimento realizzato.

Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione dei capitali via via acquisiti con i premi versati.

Nel progetto consegnato unitamente alla presente Nota Informativa sono evidenziati gli effetti della rivalutazione, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione. Tale progetto, a puro scopo illustrativo, non costituisce ipotesi alcuna di rendimento.

E) Modalità di risoluzione del contratto e pagamenti della Società

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- decesso dell'Assicurato:
 - nel periodo di operatività della garanzia per il caso di morte;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita.

- richiesta di riscatto totale.

I pagamenti dovuti dalla Società a qualsiasi titolo vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

F) Riscatto

Trascorso un anno dalla data di emissione del contratto, il Contraente può chiedere, a mezzo dichiarazione scritta predisposta dai soggetti abilitati, il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e la Società corrisponde l'importo dato dalla somma dei premi versati al netto dei caricamenti e della rivalutazione degli stessi calcolati alla data di richiesta. L'importo così determinato può risultare superiore, ma anche inferiore alla somma dei premi versati dal Contraente.

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste in un prelievo che comporta una diminuzione del capitale assicurato. Il Contraente può chiedere riscatti parziali di importo non inferiore a EUR 500, al netto delle imposte dovute.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, la Società emette apposita appendice contrattuale.

Il contratto resta in vigore per un capitale pari alla differenza tra il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta ed il riscatto parziale richiesto maggiorato delle imposte dovute.

Anche successivamente all'operazione di riscatto parziale, il capitale assicurato continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione.

Nel preventivo consegnato unitamente alla presente Nota Informativa sono riportati i valori di riscatto totale e del capitale assicurato determinati in ciascuno degli anni indicati con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

G) Revocabilità della Proposta e diritto di recesso

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Il Contraente può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento della sua conclusione, tramite comunicazione effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società al seguente recapito:

POvita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni - Via Armorari, 4 - 20123 MILANO.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o dalla data del timbro postale di invio della lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti in relazione all'emissione del contratto, la somma di:

- EUR 25 se la data di rimborso è successiva al 31 dicembre 2001.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

H) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo

trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3.4 Informazioni in corso di contratto

A) Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

B) Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alla garanzia qualora questa subisca variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

C) Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato in funzione dei premi versati e per effetto della rivalutazione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare in forma scritta a POvita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

3.5 Altre informazioni

A) Indicazioni generali su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota Informativa)

ASPETTI LEGALI

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza

di contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.

LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Contraente sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro Competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e pertanto non sono soggette ad alcuna tassazione.

ASPETTI FISCALI

TRATTAMENTO DEI PREMI

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'IRPEF.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto

Il capitale corrisposto a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, a seguito di richiesta di riscatto anche parziale, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati che lo hanno generato.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto del fatto che il reddito si è formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

b) *Rendita corrisposta dalla Società a seguito della rinuncia alla garanzia per il caso di morte dell'Assicurato*

Nel caso il Contraente scelga, rinunciando alla garanzia per il caso di morte dell'Assicurato, la corresponsione di una delle forme di rendita avente funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione) di cui al precedente punto 3.3 A) della presente Nota Informativa, verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera a):

- al capitale da convertire in rendita diminuito dei premi pagati, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto del fatto che il reddito si è formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi;
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.

c) *Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato*

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

3.6 Informazioni relative alla Gestione Separata POvita Più

Per i contratti Avvenire Più, la misura di rivalutazione è ottenuta applicando al rendimento conseguito dalla Gestione Separata POvita Più l'aliquota di partecipazione prevista dal precedente paragrafo 3.3 lettera D).

La Gestione Separata POvita Più è un portafoglio di valori mobiliari gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Essa è disciplinata da un apposito regolamento che costituisce parte integrante del contratto ed il cui testo è riportato nel presente libretto.

Al fine di una migliore valutazione - benché puramente indicativa - delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi annui di rendimento riconosciuti dalla Società agli Assicurati negli ultimi anni dalla Gestione Separata POvita Più, che ha avuto inizio nell'ultimo trimestre 2001, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e delle Obbligazioni ed i tassi di inflazione registrati nello stesso periodo.

È evidente, tuttavia, che l'andamento storico di una Gestione Separata non può essere indicativo della sua evoluzione futura.

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli Assicurati
2001	4,93%	2,7%	3,77%
2002	4,67%	2,5%	3,71%
2003	3,73%	2,5%	3,02%
2004	3,59%	2,0%	3,03%

CONDIZIONI CONTRATTUALI

4

PARTE I - Oggetto del contratto

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Società si impegna a pagare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale assicurato è il cumulo dei capitali derivanti dai versamenti ricorrenti o integrativi; il capitale ottenuto con ciascun versamento è pari al premio al netto dei caricamenti, questi determinati come riportato al paragrafo 3.3 lettera C) della Nota Informativa.

Il capitale assicurato sarà rivalutato come stabilito al successivo articolo 9.

Il valore delle prestazioni raggiunte verrà comunicato al Contraente ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Articolo 2 - Opzioni

Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta da inoltrare alla Società, il Contraente, rinunciando alle predette prestazioni assicurate, può chiedere la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere finché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

I valori della rendita di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno calcolati moltiplicando il capitale assicurato di cui al precedente articolo 1 per il coefficiente determinato dalla Società al momento della richiesta.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata al momento della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Articolo 3 - Rischio di morte dell'Assicurato

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

Articolo 4 - Premio

A fronte delle prestazioni di cui al precedente articolo 1, il Contraente verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipula del contratto, che può essere annuale o mensile.

L'importo dei premi ricorrenti dovrà essere compreso nei limiti di cui al paragrafo 3.3 lettera C) della Nota Informativa.

Il primo versamento ricorrente deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente può:

- ad ogni ricorrenza annuale di polizza, modificare la cadenza di versamento dei premi da annuale a mensile e viceversa;
- ad ogni ricorrenza di versamento, annuale o mensile, aumentare o diminuire l'ammontare di ciascun premio ricorrente entro i limiti di cui al paragrafo 3.3 lettera C) della Nota Informativa.

Purché il contratto sia in vigore, il Contraente ha facoltà in qualsiasi mo-

mento di sospendere e riprendere i versamenti ricorrenti nonché effettuare versamenti integrativi secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3 lettera C) della Nota Informativa.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della POvita S.p.A., sul conto corrente bancario del Contraente presso uno degli Istituti Bancari autorizzati.

In alternativa (estinzione del conto corrente bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

PARTE II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 5 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalla data della sua conclusione che coincide con la data di decorrenza riportata sulla scheda contrattuale.

La durata del contratto si intende estesa all'intero arco della vita dell'Assicurato; le garanzie previste sono infatti operanti fino al decesso dell'Assicurato o fino al momento della totale estinzione anticipata della polizza (riscatto).

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- decesso dell'Assicurato:
 - nel periodo di operatività della garanzia per il caso di morte;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile (in quest'ultimo caso di entrambi gli Assicurati);
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita;

- esercizio del diritto di recesso (articolo 8);
- richiesta di riscatto totale (articolo 10);

Articolo 6 - Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essi firmati.

Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, dell'eventuale rendita di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8 - Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal Contratto

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.

Il Contraente, tramite comunicazione effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società stessa, può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o dalla data del timbro postale di invio della lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti in relazione all'emissione del contratto, la somma di:

- lire 50.000 se la data di rimborso non è successiva al 31 dicembre 2001;
- EUR 25 se la data di rimborso è successiva al 31 dicembre 2001.

PARTE III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata POvita Più, attività per un importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

a) Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, di cui al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata POvita Più, per un'aliquota di partecipazione pari al 90%, purché questa consenta alla Società di conservare almeno 1 punto percentuale di rendimento realizzato.

Qualora detta aliquota non permetta la conservazione di 1 punto percentuale di rendimento realizzato di cui al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata POvita Più, l'aliquota applicabile risulterà quella derivante dal rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di 1 punto percentuale ed il rendimento realizzato.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo da attribuire. Qualora ad una ricorrenza annuale del contratto il rendimento annuo da attribuire risulti nullo o negativo, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione delle prestazioni assicurate.

b) Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza, il capitale derivante da ogni singolo versamento, ricorrente o integrativo, viene rivalutato. La rivalutazione si ottiene aggiungendo al capitale raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l'importo che si ottiene moltiplicando il predetto valore per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a).

Per i versamenti effettuati dopo la ricorrenza annuale precedente, la misura di rivalutazione viene ridotta in proporzione alla frazione di anno compresa tra la data di incasso del versamento e la ricorrenza annuale di polizza raggiunta.

Articolo 10 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui la polizza è stata emessa, il Contraente può richiedere, tramite comunicazione effettuata direttamente presso il soggetto

abilitato dalla Società o con dichiarazione scritta alla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

Il valore di riscatto totale è uguale alla somma dei capitali assicurati, ciascuno ulteriormente rivalutato, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, dalla data di versamento o dall'ultima ricorrenza annuale se successiva, fino alla data della richiesta di riscatto.

A tal fine, la misura annua di rivalutazione sarà calcolata, a norma del precedente articolo 9 lettera a), in base al rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta riscatto stessa.

Il Contraente può richiedere riscatti parziali di importo non inferiore a EUR 500, al netto delle imposte dovute.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato pari al cumulo dei capitali derivanti dai premi corrisposti prima della data di richiesta di riscatto parziale, diminuito di un importo pari allo stesso cumulo moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale concesso, maggiorato delle imposte, ed il riscatto totale calcolato alla stessa data.

Qualora l'importo richiesto come riscatto parziale, maggiorato delle imposte dovute, risulti superiore od uguale al valore di riscatto totale, come sopra definito, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

A seguito di riscatto parziale, la Società emette apposita appendice contrattuale ed annota sull'originale della scheda copertura, in possesso del Contraente, l'avvenuta operazione di riscatto parziale.

Articolo 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della scheda copertura o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 12 - Duplicato della polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 13 - Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

PARTE IV - Beneficiari e pagamenti della società

Articolo 14 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 15 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari:

1. a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. A tal proposito, in particolare, la Società richiede la seguente documentazione:
 - per i pagamenti conseguenti il riscatto totale o parziale: originale del contratto ed eventuali appendici;
 - per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato: originale del contratto ed eventuali appendici, certificato di morte dell'Assicurato; originale dell'atto di notorietà da cui risulti se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo (di cui deve essere rimessa copia autentica) è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di

loro e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Se tra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la patria potestà o il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

2. ad adempiere agli obblighi di natura fiscale. A tal proposito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore ed il rendimento attribuito a norma dell'articolo 9 lettera a). Quest'ultimo è calcolato sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto o sinistro.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente articolo 5, che si è verificato per primo, nulla è più dovuto dalla Società.

PARTE V - Legge applicabile, Fiscalità e Foro Competente

Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Articolo 17 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 18 - Foro Competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

Regolamento della Gestione Separata POvita Più



Alla Gestione Separata POvita Più affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata POvita Più è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata POvita Più verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata POvita Più, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata POvita Più, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale ecce-

denza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata POvita Più in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata POvita Più e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata POvita Più per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Separata POvita Più è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale

di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata POvita Più;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita Più relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Marzo 2005

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 16.03.2005 Repertorio n° 31185 Raccolta n° 7093.

